**CONVENZIONE A CARATTERE NON ONEROSO FINALIZZATA ALL’OFFERTA DI PRESTAZIONI SANITARIE AGEVOLATE PER I DIPENDENTI E GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**[SCHEMA TIPO approvato dal CdA del 31/01/2023]**

Il presente accordo (di seguito, la “**Convenzione**”) è stipulato:

tra

**Università degli studi di Bergamo**,C.F. 80004350163 e P. IVA 01612800167, con sede legale in via Salvecchio 19, cap 24129, Città Bergamo, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Sergio Cavalieri, ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione (di seguito, “**Università**”),

e

Dati della Parte (di seguito, “Ente”)

**Premesse**

* L’Università ha interesse a mettere a disposizione dei propri Dipendenti, Personale Docente, Studenti e loro Nuclei Familiari[[1]](#footnote-1) (i “**Beneficiari**” e ciascuno, singolarmente, il “**Beneficiario**”) i servizi offerti dall’Ente, secondo modalità e condizioni economiche predefinite.
* L’Ente conferma l’interesse a effettuare prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari secondo modalità e a condizioni economiche predefinite.
* Con la presente Convenzione, vengono regolati i reciproci diritti ed obblighi relativi all’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari da parte dell’Ente, il tutto come di seguito previsto.
* L’Ente dichiara di possedere i requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari a garantire l’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché di avere mezzi e attrezzature proprie, idonee, per tipologia e qualità, a garantire l’esecuzione a regola d’arte di tutte le prestazioni di cui alla Convenzione stessa, nonché di operare in completa autonomia l’una rispetto l’altra.

**Tutto ciò premesso,** l’Ente e l’Università stipulano e convengono quanto segue.

**Art. 1 - Premesse e allegati**

* 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

**2.1** La presente Convenzione ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, da parte dell’Ente, il cui pagamento è a totale carico dei beneficiari, in base alle condizioni economiche descritte nell’Allegato n. 1 - Condizioni Economiche.

**2.2**  Le prestazioni di cui al presente articolo verranno erogate in forma indiretta, ossia i corrispettivi per le prestazioni verranno liquidati dal Beneficiario all’Ente per l’intero loro ammontare.

**Art. 3 - Prestazioni rientranti in polizze assicurative sanitarie oggetto di convenzioni**

**3.1** Nei casi di operatività di piani sanitari integrativi e/o polizze malattia sottoscritte a favore dei Beneficiari e rilasciate da un ente con il quale l’Ente, presso cui la prestazione sanitaria è richiesta, ha separatamente stipulato una convenzione, risultano applicabili i termini e le condizioni stabiliti dalla predetta convenzione (anche con riferimento al regime tariffario e alle procedure di presa in carico delle prestazioni erogate in forma diretta).

**Art. 4 - Impegni e dichiarazioni delle Parti**

**4.1** L’Ente si impegna a garantire l’erogazione presso la propria struttura ospedaliera delle prestazioni sanitarie alle condizioni economiche descritte nell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche ad essa applicabile.

**4.2** L’Università e l’Ente si impegnano a rispettare le procedure descritte nell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche.

**4.3** A seguito della stipula della presente Convenzione, l’Università e l’Ente si impegnano a dare visibilità dell’esistenza della Convenzione attraverso i propri canali istituzionali. Il nominativo dell’Ente verrà inserito dall’Università nell’elenco delle aziende convenzionate con lo stesso e il nominativo dell’Università verrà reso visibile nell’elenco delle convenzioni in atto presso l’Ente.

**4.4** L’Università si impegna a comunicare all’Ente prima che a qualsiasi altro soggetto il suo interesse a fornire pacchetti check-up ai fini della valutazione, quotazione ed eventuale erogazione da parte dell’Ente dei servizi e delle prestazioni comprese in tali pacchetti proposti dall’Università. Tale impegno sarà operante nelle sole Regioni italiane dove sono presenti strutture riconducibili all’Ente. La suddetta comunicazione verrà effettuata per iscritto dall’Università all’Ente il quale, nei successivi 15 (quindici) giorni, potrà fornire all’ Università un’offerta per i servizi e le prestazioni comprese dei pacchetti check-up. L’ Università sarà libera di accettare la predetta offerta oppure declinarla, senza fornire alcuna motivazione e, in tal caso, di rivolgersi a terzi per l’erogazione dei relativi servizi e prestazioni.

**Art. 5 - Pagamenti**

**5.1** Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dovrà essere effettuato direttamente dal Beneficiario.

**5.2** L’Ente si obbliga a mantenere invariati gli importi di cui alla rispettiva sezione dell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche ad esse applicabili per il periodo di durata della presente Convenzione. Eventuali richieste da parte dell’Ente all’Università (i) di variazione delle tariffe di cui all’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche e/o (ii) di inclusione nell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attualmente ivi contemplate potranno essere avanzate solo in forma scritta. A fronte di tali richieste, l’Università potrà provvedere alla sottoscrizione per accettazione della variazione proposta nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In caso di mancato riscontro da parte dell’Università o di non accettazione della proposta, l’Ente avrà facoltà di astenersi dall’erogare tale prestazione o erogarla al di fuori della presente Convenzione, sempre con pagamento a carico del Beneficiario della prestazione sanitaria.

**5.3** Qualora, su iniziativa dell’Ente, vengano messe in atto campagne commerciali finalizzate alla promozione di determinate prestazioni per un certo arco temporale definito, che comportino tariffe inferiori rispetto a quanto previsto nell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche, l’Ente si impegna ad informare l’Università di tale iniziativa, affinché tali migliori tariffe possano essere comunicate dall’Università stesso ai propri Beneficiari.

## **Art. 6 - Responsabilità**

**6.1** L’Ente è responsabile per le prestazioni sanitarie effettuate a favore del Beneficiario, secondo i principi previsti dalla normativa applicabile.

**6.2** L’Università non potrà essere considerato responsabile – a nessun titolo – di eventuali danni subiti dal Beneficiario in conseguenza dell’adempimento o del mancato adempimento da parte dell’Ente delle prestazioni oggetto della presente Convenzione ed è altresì esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Università che sia connessa e/o collegata e/o relativa ai rapporti tra l’Ente e i Beneficiari.

.

**6.3** L’Ente non potrà essere considerato responsabile - a nessun titolo - di eventuali danni subiti dal Beneficiario in conseguenza dell’adempimento o del mancato adempimento, da parte dell’Università, delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, ed è altresì esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente che sia connessa e/o collegata e/o relativa ai rapporti tra l’Università e i Beneficiarifacenti parte del medesimo.

**Art. 7 – Decorrenza e Durata**

**7.1** La presente Convenzione decorre dopo 15 giorni dalla data dell’apposizione della seconda sottoscrizione e scadono decorsi 24 mesi da tale data e scade decorsi 24 mesi da tale data.

**7.2** È data la possibilità di rinnovo per la stessa durata, previa apposita richiesta di una delle Parti, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione e previa adozione di atto formale da parte dell’Università.

## **Art. 8 - Diritto di recesso**

**8.1** Ciascuno fra l’Ente e l’Università avrà diritto di recedere unilateralmente, liberamente e in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e l’altra Parte non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso, risarcimento o contributo a titolo di avviamento ovvero a qualsiasi altro titolo.

**8.2** In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Ente sarà tenuto a erogare le prestazioni sanitarie richieste dal Beneficiario anteriormente alla data in cui il recesso avrà efficacia.

**Art. 9 - Inadempimento**

**9.1** Qualora l’Università si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l’Ente avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito all’Università ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l’Università non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.

**9.2** Qualora l’Ente si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l’Università avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito all’Ente ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l’Ente non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.

**Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

**10.1** Le Parti si impegnano a garantire, anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che i trattamenti di dati personali effettuati nell’esecuzione o in conseguenza della presente Convenzione avverranno nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (b) del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo (collettivamente, le “**Regole sulla Privacy**”). Ciascuna delle Parti si impegna, in caso di violazione delle Regole sulla Privacy da parte sua o dei suoi dipendenti o ausiliari, a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.

**10.2** Titolari autonomi del trattamento di dati personali necessario ai fini della presente Convenzione sono l’Università e l’Ente.

**10.3** I dati personali scambiati tra le Parti (inclusi dati personali di terzi interessati) saranno utilizzati solo al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e, in caso di scadenza, risoluzione o perdita di efficacia della stessa, saranno restituiti o, a richiesta della Parte che li ha comunicati all’altra, distrutti. Tali dati personali sono altresì coperti dagli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione.

**10.4** In caso di indagine o procedimento avviato da un’autorità di controllo nei confronti di una Parte e in ogni altro caso previsto dalle Regole sulla Privacy, ciascuna Parte ne darà comunicazione all’altra in modo che la stessa possa valutare la situazione, salvo l’obbligo d’indennizzo e manleva sopra indicato.

**Art. 11 - Comunicazioni**

**11.1** Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R (se specificamente previsto nella presente Convenzione), oppure a mezzo email, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine della presente Convenzione:

a) se all’Università

All’attenzione di: Domenico Panetta

Tel.: 0352052669

e-Mail: domenico.panetta@unibg.it

PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

b) se all’Ente

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

All’attenzione di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo PEC e/o e-mail che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all’altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

**Art. 12 - Divieto di cessione**

**12.1** La presente Convenzione, gli obblighi e i diritti che ne derivano, inclusi i crediti, non potranno essere ceduti dall’Università, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto dell’Ente.

## **Art. 13 - Riservatezza**

**13.1** Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali i contenuti economici dell’Allegato n. 1 – Condizioni Economiche e ogni dato commercialmente sensibile della presente Convenzione, per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo successivo di 3 (tre) anni.

**13.2** In deroga a quanto stabilito dal paragrafo precedente, sono consentite: (i) le comunicazioni di informazioni che erano note prima della negoziazione e conclusione della presente Convenzione, (ii) le comunicazioni di informazioni che successivamente alla negoziazione e conclusione della presente Convenzione diventino di dominio pubblico o oggetto di conoscenza pubblica per fatti indipendenti da colpa dell’altra Parte, (iii) le comunicazioni di informazioni che debbano essere effettuate in forza di legge, per effetto di un provvedimento autoritativo, amministrativo o giudiziario, (iv) le comunicazioni di informazioni necessarie per l’esercizio di diritti attribuiti dalla presente Convenzione e per dare esecuzione alla stessa, inclusa la comunicazione delle informazioni a dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Ente e dell’Università, (v) le comunicazioni che siano state concordate per iscritto tra le Parti.

**13.3** Ciascuna Parte si impegna a fare sì che, ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti mantengano riservate e confidenziali tutte le informazioni menzionate al comma 1 di cui dovessero venire a conoscenza per l’esecuzione della presente Convenzione.

**Art. 14 - Disposizioni generali**

**14.1** La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti della presente Convenzione.

**14.2** Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione della presente Convenzione costituirà rinuncia ad altra pattuizione.

**14.3** L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.

**14.4** Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione, o di parte di essa, le altre disposizioni o parti della presente Convenzione conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l’inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell’articolo 1419 del codice civile.

**14.5** Ciascuna Parte sosterrà i propri costi, oneri e spese derivanti dalla negoziazione e conclusione della presente Convenzione.

**Art. 15 - Clausola risolutiva espressa**

**15.1** La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile – previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intenda avvalersi della presente clausola - nei casi di uso dei Marchi in violazione di quanto previsto dall’Articolo 9 (*Marchi e diritti di proprietà intellettuale*) che precede.

**Art. 16 - D. Lgs. 231/2001**

**16.1** L’Università prende atto, inoltre, che l’Ente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (i “**Modelli Organizzativi**”) e un Codice Etico (i “**Codici Etici**”), liberamente consultabili sui rispettivi siti internet ai link indicati nell’Allegato n. 3 – Modelli Organizzativi e Codici Etici, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

**16.2** L’Ente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla presente Convenzione, qualora l’Università non ottemperi a quanto previsto dal presente Articolo 17, non fornisca la documentazione richiesta dall’Ente o fornisca dati falsi e/o incompleti.

**Art. 17 - Legge applicabile e competenza**

**17.1** La presente Convenzione, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essa derivante sarà regolato dal, ed interpretato conformemente al, diritto italiano.

**17.2** Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla presente Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale e extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

**Art. 18 - Documenti allegati**

Allegato 1 - Condizioni Economiche

Allegato 2 - Modelli Organizzativi e Codici Etici.

\* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma digitale

**Università degli Studi di Bergamo ----Ente----**

Legale rappresentante Legale rappresentante

Prof. Sergio Cavalieri Nome Cognome

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile sono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: 2 (*Oggetto*), 4 (*Impegni e dichiarazioni delle Parti*), 5 (*Pagamenti*), 6 (*Responsabilità*), 8 (*Diritto di recesso*), 9 (*Inadempimento*), 10 (*Trattamento dei dati personali*), 12 (*Divieto di cessione*), 13 (*Riservatezza*), 15 (*Clausola risolutiva espressa*), 17 (*Legge applicabile e competenza*).

Data firma digitale

**Università degli Studi di Bergamo ----Ente----**

Legale rappresentante Legale rappresentante

Prof. Sergio Cavalieri Nome Cognome

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.s.m.m.i.i.

1. Nucleo Familiare: i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia del Beneficiario [↑](#footnote-ref-1)